



TRIBUNALE DI NAPOLI VII SEZIONE CIVILE

R.G. 997/2023

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14.2.2023 ha emesso il seguente

“DECRETO” (RECTIUS, ORDINANZA) AI SENSI DELL'ART. 23 C.C.

Nella causa promossa da

PINETA GRANDE S.P.A., P.IVA e C.F. 07045161218, con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Pergolesi, 1/b, CAP 80122, in persona del l.r.p.t., Dott. Enzo Paolini, nato a Cosenza (CS) il 02.10.1957 (C.F. PLNNZE57R02D086E), (d'ora in poi anche solo “Pineta Grande”) nonché per il DOTT. VINCENZO SCHIAVONE (C.F. SCHVCN51M07B860Q), nato a Casagiove (CE) il 07.08.1951, domiciliato in Napoli alla via G. Pergolesi n. 1/b (CAP 80122) presso la sede legale di Pineta Grande S.p.A., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente – giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato da ritenersi conferito in calce al presente atto – dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò (C.F. FMMFNC68H19F839Y) e dagli Avv.ti Antonio Fico (C.F. FCINTN81C01F799V), Ilaria Guadagno (C.F. GDGLRI82D47F839B), Antonio Cimmino (C.F. CMMNTN79A17G088Y) e con questi elettivamente domiciliati nei domicili digitali dei difensori

RICORRENTI

CONTRO

Associazione Italiana Ospedalità Privata – A.I.O.P. con sede legale in Roma alla Via Tito Lucrezio Caro, 67 (C.F. e P.IVA 80202430585), (di seguito, “AIOP” o l’“Associazione”), in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Barbara Cittadini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Di Nola (C.F. DNLSRG79M26F839J), Antonino Restuccia (C.F. RSTNNN76A09C352U)

e Carlo Comandè (C.F. CMNCRL73B25G273O), in virtù di procura conferita in calce al presente atto e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piergiuseppe Di Nola, sito in Napoli alla Via Caracciolo n. 13.

RESISTENTE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso cautelare, depositato il 20 gennaio 2023, i sopra menzionati ricorrenti chiedevano, sia ai sensi dell'art. 23 c.c., sia ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sul presupposto di aver instaurato il giudizio di merito 1001/2023 chiamato all'udienza del 20 luglio 2023: *“1) inibire nei confronti degli Organi di Aiop (e, in specie, del Comitato Esecutivo) l'adozione di qualsivoglia provvedimento da cui derivi l'esclusione, per i fatti di cui al presente ricorso, di Pineta Grande S.p.A. dall'associazione e/o del Dott. Vincenzo Schiavone dal Consiglio Nazionale; 2) sospendere la deliberazione del Comitato esecutivo AIOP del 26 ottobre 2022 così come degli atti successivi (tra cui la deliberazione del 9 novembre 2022 e le note del 27 ottobre 2022, dell'11 novembre 2022 e del 28 novembre 2022), consequenziali e, comunque, correlati al predetto provvedimento, del tutto arbitrari e chiaramente ritorsivi nei confronti dell'associata Pineta Grande, oltre che completamente scollegati da qualsivoglia ragionevole logica associativa; 3) emettere ogni statuizione conseguente, ponendo fine all'attuale situazione di prevaricazione perpetrata da AIOP in danno della ricorrente”*.

I ricorrenti deducevano che l'Associazione Italiana Ospedalità Privata - A.I.O.P. è un'associazione di categoria senza scopo di lucro fondata nel 1966 in rappresentanza di IRCSS e case di cura private, accreditate e non, presenti in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di sviluppare la qualificazione delle strutture associate e di sostenerne la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale, anche promuovendo un dialogo attivo con il Ministero della Salute.

Pineta Grande è uno degli associati. Il Dott. Vincenzo Schiavone ricopre attualmente in AIOP il ruolo di Consigliere nazionale, già componente del Comitato esecutivo AIOP dal 2006 al 2018 e Presidente di AIOP Campania dal 2002 al 2008. La controversia presente trae origine da una contestazione

formalizzata dal Comitato Esecutivo AIOP ad alcuni associati, tra cui Pineta Grande S.p.A., con una nota del 27.10.2022 – Circolare n. 165/2022 avente ad oggetto “Rapporti AIOP-ACOP. Delibera Comitato Esecutivo” – con la quale si rendeva noto che, in data 26.10.2022, il Comitato Esecutivo AIOP aveva deliberato “di contestare la violazione dell’art. 7, comma 2, dello Statuto Sociale agli Associati iscritti sia ad AIOP che ad ACOP, ponendo in capo a loro l’obbligo di recedere/non rinnovare/dimettersi dalla Associazione ACOP entro il 31.12.2022”, imponendo agli Associati di dare comunicazione su tale indicazione entro un termine di 10 giorni, trascorsi i quali il Comitato Esecutivo AIOP avrebbe valutato l’avvio della procedura di espulsione.

Gli odierni ricorrenti chiarivano che il Protocollo d’intesa a cui si fa riferimento nella delibera ora menzionata è stato formulato dall’ENPAM nel 2022 ed è destinato a sostituire il precedente Protocollo del 2016, con la previsione dell’assoggettamento al sistema contributivo delle prestazioni specialistiche erogate nell’ambito del cd. “PACC” (acronimo che fa riferimento ad un insieme di prestazioni specialistiche erogate nell’ambito di percorsi ambulatoriali complessi, sia chirurgici che medici) e la facoltà per tutte le strutture accreditate con il SSN – anche quelle non iscritte ad alcuna associazione di categoria – di accedere, entro il termine del 31.01.2023, alla definizione agevolata dei debiti contributivi verso l’Ente.

Secondo i ricorrenti, il Protocollo d’Intesa ENPAM è strumentale a consentire alle strutture accreditate di regolarizzare la propria posizione debitoria verso l’Enpam rispetto all’obbligo contributivo ex art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 e prevede:

- punto “C” (rubricato “Regolarizzazione delle annualità pregresse”) che *“Al fine di regolarizzare i mancati adempimenti dichiarativi e contributivi relativi ai PACC sino ad oggi dovuti in applicazione dell’art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243, si stabilisce quanto segue: 1. il Legale Rappresentante pro tempore della struttura, entro il termine di cui al punto H [originariamente il 30.10.2022, poi prorogato al 31.01.2023], sottoscrive apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di conseguenze civili, amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, nella quale:*

- *attesta i fatturati relativi ai PACC - calcolati secondo quanto previsto dai punti A e B del presente protocollo – per le annualità non prescritte tenendo conto degli atti interruttivi della Fondazione, utilizzando il modulo allegato (all. 2), che costituisce parte integrante del presente protocollo;*

- *determina l'entità del contributo dovuto;*

- *indica i nominativi dei medici e odontoiatri, fra i quali lo stesso va ripartito e attribuisce loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.*

2. ogni struttura accreditata procede al pagamento di quanto dovuto (comprensivo delle maggiorazioni di cui al punto E) in un'unica soluzione ovvero mediante pagamento rateale, in caso di ammissione alla rateazione di cui al successivo punto D.

L'ENPAM, qualora, a seguito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e di ispezione, ravvisi delle incongruità nei dati forniti dalla struttura con la dichiarazione di cui al punto 1, procede, in via preliminare, ad una contestazione amministrativa, in cui sono indicate le predette incongruità e viene assegnato il termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee, la Fondazione contesterà le irregolarità evidenziate e notificherà la decadenza dalle agevolazioni previste dal presente protocollo; in tal caso, i contributi dovuti devono essere corrisposti in un'unica soluzione, maggiorati delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

al punto “D” rubricato “Rateizzazione dei debiti contributivi scaduti” che “Su richiesta delle strutture interessate, è ammessa la possibilità di rateizzare i contributi non versati unitamente alle maggiorazioni di cui al punto E) in un periodo non superiore, di norma, ai 3 anni, fermo restando il versamento della contribuzione relativa alle annualità in scadenza nel periodo di rateazione”.

Come si evince dalla delibera oggi impugnata adottata dal Comitato Esecutivo del 26.10.2022, il tema dell'adesione al nuovo Protocollo Enpam fu trattato nella riunione del Consiglio nazionale di AIOP tenutasi il 27 luglio 2022 e poi, in quella del 12 ottobre 2022 in cui si decise di non aderire alla proposta.

Il nuovo protocollo ENPAM veniva effettivamente sottoscritto, in data 28 luglio 2022, da un'altra associazione denominata "Associazione Coordinamento Ospedalità Privata" in acronimo "A.C.O.P." che svolge attività analoga rispetto a quella di AIOP.

Secondo i ricorrenti, la delibera del Comitato Esecutivo del 26 ottobre 2022, ove veniva minacciata l'espulsione agli associati che fossero anche associati ACOP, non era affatto giustificata dal mancato rispetto degli obblighi di Statuto, e, dunque, dalla violazione dell'art. 7 dello Statuto. Essa, invece, non sarebbe stato altro che lo strumento per colpire, in modo arbitrario e irragionevole, e in violazione di diritti costituzionalmente garantiti, la possibilità di godere della presenza in due associazioni di categoria, quali AIOP e ACOP, a beneficio degli interessi dei singoli associati e, in specie, degli odierni ricorrenti, interessati a restare in entrambe le associazioni e a aderire al Protocollo ENPAM.

Il Tribunale adito sospendeva "inaudita altera parte" la delibera del 26 ottobre 2022 e quelle conseguenziali, fissando udienza dinanzi a sé il 14 febbraio 2023. Il 13 febbraio 2023 si costituiva AIOP e, col consenso delle parti, nonostante l'assenza personale dei rappresentati (ai fini di quanto statuito dall'art. 23 c.c.), data la condivisa urgenza della questione, il Tribunale si riservava.

Nel costituirsi, AIOP preliminarmente eccepiva la radicale carenza di competenza per territorio del Tribunale di Napoli sotto ogni profilo, sottolineando che la controversia non aveva alcun rilievo risarcitorio se non riflesso e dipendente dall'impugnazione delle delibere associative che rappresentavano il nucleo del "petitum" formale e sostanziale del giudizio di merito azionato e della domanda cautelare a questo collegata.

Rilevava comunque che pendeva altro giudizio presso la medesima sezione settima del Tribunale di Napoli, assegnato al dott. Marco Pugliese, che riguardava l'impugnazione delle delibere di espulsione di alcuni associati, e al quale il presente giudizio avrebbe dovuto essere riunito per connessione parzialmente soggettiva e sicuramente oggettiva. Nel merito, rilevava che per AIOP la questione ENPAM era centrale, che la condotta di ACOP si poneva in contrasto insanabile con la politica associativa di AIOP, e che dunque AIOP, proprio esercitando il diritto di associazione garantito

dall'art. 18 Cost., aveva il diritto di espellere gli associati che intendessero rimanere in entrambi gli enti associativi di diritto privato. Rimarcava che il provvedimento sospensivo stava cagionando danni al funzionamento di AIOP e che in ogni caso non vi era alcuna ragione di urgenza cautelare, posto che, con nota del 16 gennaio 2023, AIOP aveva chiarito ai proprio associati che nulla vietava agli stessi, singolarmente considerati, di sottoscrivere il Protocollo ENPAM.

Occorre esaminare le preliminari eccezioni di rito. La convenuta, e qui oggi resistente nella fase cautelare in corso di causa, reputa che l'incompetenza per territorio debitamente eccepita debba essere esaminata dal giudice della cautela, con la conseguenza che, ove ritenuta fondata, la misura cautelare dovrebbe essere rigettata. Chiama a sostegno giurisprudenza di merito. Tra queste, basti menzionare la pronuncia piuttosto recente del Tribunale di Spoleto, conforme a un precedente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6 maggio 2011, secondo cui: *“Non è condivisibile la tesi secondo la quale una volta presentata la domanda di cautela in corso di causa davanti al giudice titolare del procedimento di merito, questi non possa rilevare la propria incompetenza e respingere, in forza di tale motivazione, l'istanza. Detta interpretazione, infatti, porta con sé il rischio di una selezione del foro della cautela in base a valutazioni di pura opportunità e non prende adeguatamente in considerazione il fatto che i provvedimenti cautelari adottati in corso di causa sono destinati ad essere travolti dal provvedimento che definisce il giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui difetti la competenza in ordine al giudizio di merito, il giudice adito dovrà pronunciare la propria incompetenza anche per i provvedimenti cautelari”* (Tribunale Spoleto, ordinanza del 19 aprile 2015).

Tuttavia, come la massima ora riportata dimostra, autorevole dottrina e giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto invece che il giudice incompetente possa nondimeno emettere il provvedimento cautelare. In dottrina, è stato affermato che “nell'ambito della tutela cautelare, la regola generale è nel senso della coincidenza tra il giudice della cautela e il giudice del merito. Ai sensi dell'art. 669 ter, co. 1°, c.p.c. e dell'art. 669 quater, co. 1°, c.p.c., i provvedimenti cautelari debbono essere chiesti, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, al giudice competente per

quest'ultimo e, in pendenza del giudizio di merito, al giudice di questo, anche se incompetente. Il che spiega perché, ai sensi dell'art. 669 novies, co. 3°, c.p.c., soltanto la sentenza con la quale «è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento cautelare era stato concesso» ne travolge gli effetti; il provvedimento declinatorio della competenza, invece, in base alla lettera della disposizione non incide sul provvedimento cautelare emesso *ante causam* o in corso di causa; l'art. 50 c.p.c. consente che il processo «continui» innanzi al giudice competente, che ha il potere di modificare e revocare il provvedimento». La giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso, a partire da un precedente risalente (Cass. 9 aprile 1999 n. 3473) tuttavia riconfermato recentemente dalla Corte, con ordinanza n. 4706 del 28 febbraio 2018, secondo cui *“l'eccezione di incompetenza non impedisce, per esigenze di effettività, il rilascio di una misura cautelare, dal momento che la tutela cautelare è inutile se non viene data in limine, anche da un giudice incompetente”*.

A questo orientamento intende attenersi il Tribunale.

Quanto alla sollecitata riunione di giudizi, deve rilevarsi come, quanto meno la presente fase cautelare, è assistita da una specificità data proprio dal fatto che i ricorrenti attuali non sono stati (ancora) espulsi e che il provvedimento cautelare emesso *“inaudita altera parte”* è stato precisamente funzionale a inibire l'espulsione onde accedere serenamente, e nella doppia veste di associati AIOP e ACOP, al Protocollo ENPAM.

Passando, quindi, al merito cautelare, va osservato che le disposizioni codicistiche centrali per l'apprezzamento della sollecitata sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 c.c., della cui conferma qui si discute, sono appunto l'art. 23 c.c. e l'art. 24 c.c. Le deliberazioni associative invalide per violazioni di legge e di statuto possono essere annullate dal giudice e, *“medio tempore”*, sospese con decreto ove ricorrano gravi motivi. Del pari *“gravi motivi”* devono sostenere una decisione di espulsione dell'associato ai sensi dell'art. 24 c.c. Con riferimento a quest'ultima disposizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare quanto segue: *“Conviene premettere che la norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il*

giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa (Cass. 18186/2004). La norma dettata dall'art. 24 c.c., dunque, nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato.

In particolare, la gravità dei motivi, che può giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione. Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacchè, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.); in tal caso esso si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da

un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro" (Cass. ord. 16 settembre 2019, n. 22986).

In un caso come quello all'esame del Tribunale, ove è la minaccia di espulsione ad essere impugnata in quanto direttamente lesiva della capacità dell'associato di scegliere liberamente l'adesione a un protocollo nella veste di associato anche di altra associazione, è evidente allora che il medesimo parametro della "gravità dei motivi" come sopra inteso dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità soccorre alla decisione e, contestualmente, inevitabilmente integra anche "i gravi motivi" che legittimamente conducono l'autorità giudiziaria a sospendere i deliberati associativi: scelte di esclusione degli associati prive del sostegno di gravi motivi costituiscono esse stesse, a fronte di ben precisi interessi concretamente e urgentemente meritevoli di tutela dei singoli associati, "gravi motivi" nella comparazione tra l'interesse associativo al mantenimento dell'efficacia del deliberato durante l'istruzione del processo di cognizione e quello del singolo associato a vederne provvisoriamente paralizzati gli effetti.

Giova anche rimarcare come la tutela del diritto di associazione, che è fondamentale diritto di libertà ai sensi dell'art. 18 Cost. e dell'art. 11 CEDU, nonché ai sensi della Carta fondamentale dei diritti dell'UE, implichi la piena libertà dell'associazione di esprimere il proprio pensiero, la propria linea d'azione nel campo di riferimento, e, quindi, di non ammettere o escludere associati per idee o comportamenti ritenuti incompatibili con la missione e l'azione dell'associazione. Questo principio (invocato a più riprese dalla resistente) ha trovato uniforme conforma nella giurisprudenza della CEDU, soprattutto con riferimento alle associazioni sindacali. E, però, con una rilevante precisazione: "*pluralism, tolerance and broadmindedness are hallmarks of a "democratic society"* (*Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A no. 24, p. 23, § 49*). *Although individual interests must on occasion be subordinated to those of a group, democracy does not simply mean that the views of a majority must always prevail: a balance must be achieved which ensures the fair and proper treatment of minorities and avoids any abuse of a dominant position. For the individual right to join a union to be effective, the State*

must nonetheless protect the individual against any abuse of a dominant position by trade unions (see Young, James and Webster judgment, cited above, § 63). Such abuse might occur, for example, where exclusion or expulsion from a trade union was not in accordance with union rules or where the rules were wholly unreasonable or arbitrary or where the consequences of exclusion or expulsion resulted in exceptional hardship (see Cheall, cited above, Johanssen v. Norway, no. 13537/88, Comm. Dec. 7.5.90)” (“il pluralismo, la tolleranza e l’ampiezza di vedute sono tutti elementi distintivi di una società democratica. Nonostante gli interessi individuali si trovino a dover essere subordinati quando necessario a quelli del gruppo, la democrazia non sempre significa che l’opinione della maggioranza debba prevalere: deve essere raggiunto un equilibrio capace di assicurare un giusto trattamento delle minoranze ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante. Per garantire l’effettività del diritto del singolo di far parte di un’associazione, lo Stato deve nondimeno proteggere l’individuo contro ogni abuso di posizione dominante da parte dei sindacati. Questo abuso può verificarsi, per esempio, quando l’esclusione o l’espulsione non sono conformi alle regole del sindacato, oppure se queste regole sono totalmente arbitrarie e irragionevoli, oppure se l’effetto dell’esclusione è molto grave per l’associato”. TdR) (CEDU, Commissione, Case of Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) v. The United Kingdom, Sentenza 27 febbraio 2007).

Giova, infine, richiamare il contenuto degli articoli 7 e 8 dello Statuto AIOP, che definiscono gli obblighi degli associati e le cause di cessazione della qualità di associato.

L’articolo 7 stabilisce che “L’Istituzione Sanitaria associata è tenuta al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto. Solo se resta in regola con il pagamento delle quote associative dovute, l’Istituzione Sanitaria associata ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell’Associazione, l’assistenza e la tutela previste fra gli scopi sociali.

L’Istituzione Sanitaria associata, oltre ad essere tenuta all’osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l’obbligo di

conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa né può stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale”.

L'articolo 8, quindi, stabilisce che *“L'appartenenza all'Associazione ha termine:*

- 1) per recesso, da esercitarsi - a mezzo raccomandata trasmessa alla Sede nazionale - entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;*
- 2) per cessazione definitiva di attività dell'Istituzione Sanitaria;*
- 3) per espulsione determinata da inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.*

L'espulsione è dichiarata e trasmessa alla struttura a mezzo raccomandata, per accertata inadempienza, dal Comitato Esecutivo. Contro il provvedimento di espulsione - che deve essere motivato – l'Istituzione Sanitaria può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Collegio dei Probiviri pronunzia la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso”.

Utile, infine, riportare il contenuto del provvedimento oggi impugnato e sospeso dall'adito Tribunale *“inaudita altera parte”:*

“- nel corso della riunione del Consiglio Nazionale tenutasi il 27 luglio 2022, è stata ampiamente illustrata la proposta ENPAM per l'applicazione dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in riferimento ai percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC);

- a seguito della detta presentazione, su richiesta, anche, di tanti Associati che chiedevano tempo per approfondire una proposta complessa, il Consiglio Nazionale, quindi ha rinviato la decisione in merito all'opportunità di sottoscrivere o meno un Protocollo con ENPAM;

- il 28 luglio 2022, ovvero il giorno successivo alla predetta riunione del Consiglio Nazionale AIOP, l'Associazione Coordinamento Ospedalità Privata (ACOP), per il tramite dei suoi Organi Nazionali, ha firmato e reso

nota la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con ENPAM in merito ai percorsi ambulatori complessi e coordinati (PACC);

- il Consiglio Nazionale AIOP del 12 ottobre 2022 convocato per l'esame definitivo della Proposta ENPAM, a seguito di ampio dibattito, ha deliberato a larghissima maggioranza - con il voto contrario di un solo Consigliere - di non approvare la sottoscrizione della Proposta ENPAM illustrata nel corso della riunione del Consiglio Nazionale del 27 luglio 2022.

Rilevato che la sottoscrizione del Protocollo ENPAM da parte dell'ACOP, ha interferito con la trattativa in corso tra AIOP ed ENPAM, costituendo anche "pregiudizio negoziale" per il prosieguo della trattativa con ENPAM e ha evidenziato come la linea associativa di ACOP, sul tale delicata e rilevante problematica, si pone in contrasto e conflitto insanabile con quelle espresse dagli Organi Nazionali di AIOP, poiché si pone in palese contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale AIOP del 27 luglio 2022.

Rilevato, altresì, che nel Consiglio Direttivo dell'ACOP sono presenti alcuni Associati AIOP e che parte degli Associati ACOP sono anche Associati di AIOP e che l'adesione a tale Associazione oggi concretamente si pone in evidente contrasto con l'art. 7 comma 2, dello Statuto AIOP; posto che, lo Statuto obbliga gli Associati a conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, impegnandoli, altresì, a non porre in essere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

Tanto ciò premesso e rilevato, il Comitato Esecutivo, dopo ampio dibattito

DELIBERA

All'unanimità, di contestare la violazione dell'art. 7, comma 2, dello Statuto Sociale agli Associati iscritti sia ad AIOP che ad ACOP ponendo in capo a loro l'obbligo di recedere/non rinnovare/dimettersi dalla Associazione ACOP entro il 31.12.2022.

Gli Associati AIOP dovranno dare comunicazione su tale indicazione entro il termine di 10 giorni dalla notifica della presente delibera.

Trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione della presente delibera agli Associati AIOP, il Comitato Esecutivo AIOP si riserva di valutare l'avvio della procedura di espulsione per come disciplinata dallo Statuto AIOP".

Occorre, a questo punto, sintetizzare i fatti alla base del contrasto associativo che, a questo giudice, non paiono sostanzialmente contestati: AIOP ha deciso, con un percorso avviato il 27 luglio 2022 e conclusosi il 12 ottobre 2022, e lo ha deciso a larga maggioranza dei presenti (42 su 43), che alcuna adesione alla proposta di ENPAM con riferimento all'allargamento della platea delle contribuzioni previdenziali ai cd. PACC fosse meritevole di considerazione, che bisognasse continuare, per un verso, a tentare una trattativa migliorativa e, per altro verso, a percorrere la via contenziosa. A seguito di questa deliberazione, e preso atto che altra associazione, ACOP, aveva invece aderito a tale proposta di protocollo ENPAM, il Comitato esecutivo di AIOP, con una prima delibera, oggi sospesa dall'adito giudice, del 26 ottobre 2022, ha ravvisato nella condotta degli associati appartenenti sia ad AIOP che ad ACOP una violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto e ha assegnato un termine per decidere se restare in AIOP e recedere da ACOP o viceversa. Ancora, con una deliberazione (circolare) del 16 gennaio 2023 – della cui esistenza e del cui contenuto si apprende in questa sede – AIOP precisava che, pur non condividendo l'adesione alla proposta di ENPAM, nondimeno riconosceva la libertà del singolo associato di aderire o meno e, contestualmente, rammentava l'esistenza di Linee Guida per il sostegno all'associato che non volesse aderire e intendesse, invece, perseguire la strada della contestazione giudiziaria.

Nella sua difesa, AIOP reiteratamente deduce due concetti del tutto lineari: da un lato, che la delibera del 26 ottobre 2022 si radicava sul percorso decisionale sfociato nella decisione del 12 ottobre di non aderire alla proposta di protocollo dell'ENPAM, tale questione afferendo ad una scelta di politica associativa fondamentale, vitale, essenziale per AIOP; dall'altro che, conseguentemente, ad essere sanzionato, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto, era appunto la condotta dell'associato contrastante con quella decisione, e non – in sé e per sé considerata - la contestuale qualità di associati sia in AIOP che in ACOP.

Scelta di politica associativa, come del pari reiteratamente evidenziato dalla difesa di AIOP, che sfugge a qualsiasi sindacato giudiziale, rientrando nella sfera di esplicazione delle idee e delle azioni dell'associazione di diritto privato.

Su queste premesse, il Tribunale ritiene di dover svolgere due considerazioni concettualmente separate, benché collegate.

In primo luogo, il fatto che un'associazione e, nella specie, AIOP, rivendichi che una certa questione ha una rilevanza centrale, essenziale nella propria politica associativa, non può mai costituire una petizione di principio autosufficiente, per cui, affermatane la sussistenza, è gioco forza sottratto al giudice, adito per una controversia tra uno o più associati e l'associazione, di vagliare quella questione. Occorre invece che l'associazione dia conto, motivi e giustifichi la rilevanza in termini di centralità di una data questione (nella specie, l'adesione o meno al Protocollo ENPAM), perché solo in questo modo è offerto al giudice il parametro fattuale alla luce e stregua del quale apprezzare se, in caso di espulsione dell'associato, sussistano quei "gravi motivi" che l'art. 24 c.c. pone a base della legittima scelta dell'associazione di discacciare l'associato inadempiente/infedele. In questi termini, l'indagine del Tribunale, eminentemente fattuale, è essenziale per tutelare le ragioni dell'associato ovvero quelle dell'associazione rispetto a condotte dell'associato incompatibili con la vita, le scelte, le strategie associative.

In questa prospettiva, pur non sfuggendo al Tribunale il rilievo di politica associativa della questione ENPAM, al Tribunale non sfugge neppure che AIOP è un'importante associazione di categoria, la quale è investita del compito di tutelare e promuovere gli interessi degli associati in molti aspetti della loro vita professionale, e che tale opera l'AIOP svolge con adesioni di assoluto peso a livello nazionale: basti leggere gli ampi dibattiti su diversi temi nelle assemblee nazionali del 27 luglio e del 12 ottobre 2022 per cogliere subito la vastità dell'azione svolta. In quest'azione, il contenzioso con ENPAM costituisce una delle questioni, di certo complessa, di certo spinosa, come emerge soprattutto dall'ampia illustrazione della questione in occasione dell'assemblea nazionale del 27 luglio scorso, ma non – almeno a quanto è dato comprendere dalla lettura dello Statuto e degli atti confluiti nel presente giudizio – una questione così assorbente da indurre a ritenere che l'appartenenza ad AIOP oggi si giochi esclusivamente sul piano di quanto un associato AIOP ha maturato di pensare e fare in merito a siffatta questione. Il che spiega perfettamente come un associato AIOP possa avere

volontà, desiderio e interesse di aderire anche ad altre associazioni di categoria, come ACOP, e come, fino ad ottobre 2022, AIOP non abbia certamente impedito tale plurima partecipazione a diverse associazioni di categoria: le quali possono differire per impatto sul territorio, per rilevanza politico-associativa nei rapporti col Ministero e gli enti territoriali, per campi di intervento ecc.

In secondo luogo, e in connessione a quanto ora affermato, ove prendessimo atto che risponde al vero quanto allegato dalla resistente, e cioè che la questione ENPAM, e in particolare l'adesione al protocollo di tale ente, rappresenti un momento di espressione centrale e, comunque, significativa, nella vita dell'associazione, e, dunque, in ciò seguissimo pedissequamente il tenore delle difese di AIOP, dovremmo mettere in adeguato rilievo che ciò che AIOP, a partire dal primo deliberato del Comitato Esecutivo del 26 ottobre 2022, contesta ai propri associati è, per l'appunto, il mancato rispetto della decisione (del 12 ottobre) di non aderire al protocollo proposto da ENPAM. In questi termini, lo si è visto, la resistente invoca l'art. 7 comma 2 dello Statuto, e la legittimità della decisione di escludere gli associati che non hanno rispettato il deliberato dell'assemblea nazionale. Questo deliberato, a ben vedere, non riguarda affatto la contestuale partecipazione ad AIOP e ad ACOP ma – proprio per l'asserita centralità della questione della non adesione al protocollo ENPAM per ragioni di “lotta” associativa – il profilo della non adesione: AIOP ha deciso di non aderire. Questo comporta, allora, che il mancato rispetto del deliberato che consentirebbe di invocare la violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto e, dunque, di espellere legittimamente l'associato inadempiente, riguarda specificamente la (contrastante) decisione di aderire a quel protocollo, perché decisione del tutto eccentrica e incompatibile con la politica associativa perseguita da AIOP, e rivendicata in questa sede. Ne deriverebbe ulteriormente che è questa scelta a costituire una condotta dell'associato AIOP incompatibile con la politica associativa. AIOP, tuttavia, attraverso il suo comitato esecutivo, ha operato una scelta “restrittiva”, e cioè ha inteso contestare l'inadempimento ai soli associati AIOP che fossero anche associati ACOP, in quanto ACOP aveva, il 28 luglio 2022, come associazione di categoria, dichiarato di aderire al Protocollo proposto da

ENPAM. Con la conseguenza finale così riassumibile: l'associato AIOP che aderisce al Protocollo ENPAM senza essere associato ACOP, o recedendo da ACOP, può restare in AIOP. Ma se l'associato AIOP è anche associato ACOP deve fare una scelta (e, sembrerebbe, a prescindere dalla volontà di aderire o meno al Protocollo...). Col che l'associato AIOP che intenda aderire al Protocollo sarebbe destinatario di un trattamento del tutto differente, a seconda che appartenga o meno all'ACOP: tanto trova integrale conferma nell'importante circolare AIOP del 16 gennaio 2023 che, chiarendo in termini espliciti la posizione dell'associazione, ha definitivamente consacrato il diritto dei propri associati a sottoscrivere il Protocollo, pur ribadendo di non condividere tale scelta e rammentando le Linee Guida di supporto a coloro che intendessero invece contrastare la posizione dell'ENPAM.

L'argomentazione che precede rende chiaro, allora, un duplice profilo: da un lato, la politica associativa reputata e qui descritta come decisiva, e dal contenuto insindacabile dall'autorità giudiziaria, non risulta perfettamente messa a fuoco, perché oscilla tra la contestazione dell'adesione al Protocollo ENPAM e la contestazione della qualità di associato ACOP in quanto associazione di categoria che ha aderito al Protocollo ENPAM; dall'altro lato, e di conseguenza, non può affermarsi integrata l'ipotesi qui contestata di violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto nella misura in cui gli associati sia AIOP che ACOP non avrebbero rispettato la deliberazione dell'assemblea nazionale AIOP del 12 ottobre 2022, perché quella deliberazione ha un oggetto molto chiaro, e cioè la decisione di non aderire al Protocollo ENPAM. In conclusione, anche a seguito del contraddittorio, il "fumus" della spiegata domanda persiste e non paiono invece ad oggi integrati i gravi motivi che consentono all'associazione di espellere un associato ai sensi dell'art. 24 c.c.

Occorre svolgere, per completezza, qualche ulteriore osservazione, nella consapevolezza della delicatezza della questione fattuale oggetto di controversia e degli equilibri associativi che ricevono copertura di tutela costituzionale e sovranazionale. Il Tribunale comprende che, come è emerso anche dall'ampia discussione orale tenutasi all'udienza del 14 febbraio 2023, la politica associativa di categoria riveste un indubbio carattere

latamente sindacale e, dunque, che una posizione di contestazione rispetto a certe pretese economiche possa avere un maggiore successo se eventuali altre associazioni di categoria del medesimo settore si pongano sulla stessa linea. Ed il Tribunale non esclude che la contestuale partecipazione a due associazioni di categoria che, in un dato momento storico, e su una questione rilevante e controversa, si pongano su posizioni diverse, possa essere apprezzata legittimamente come “grave motivo” di inadempimento agli obblighi statuari di una delle due associazioni: ma perché ciò accada, è necessario che questa “doppia partecipazione” sia accuratamente delineata, descritta e motivata come origine di una sopravvenuta incompatibilità a conservare uno status di “doppio associato” già goduto da taluni associati AIOP rispetto ad ACOP. Piuttosto, come emerge plasticamente dalla lettura dei verbali delle assemblee nazionali del 27 luglio 2022 e del 12 ottobre 2022, all’interno di AIOP è in atto una forte tensione tra “gruppi” di associati, tanto che uno degli interventi all’assemblea del 12 ottobre lamenta proprio, rivolto alla Presidente di AIOP, la grave disunità tra gli associati:

FRANCESCO CARIELLO.

Grazie, Barbara.

Io ho letto su internet il concetto di associazione e una delle cose più importanti di un’associazione è quella di tenere uniti i membri, ma negli ultimi due o tre incontri che abbiamo avuto ci sono stati malumori, c’è stata Jessica, poi c’è stato Miraglia, anche l’assenza di Schiavone, che è un personaggio importante, e noi abbiamo bisogno di queste figure, perché hanno uno spessore importante.

Schiavone mi ha aiutato a realizzare una nuova sala chirurgica, mi ha dato tanti consigli, mi ha procurato degli infermieri, quindi noi non possiamo perdere la partecipazione di queste persone.

Ti chiedo, dunque, come ti ho chiesto altre volte, per favore, fai una telefonata e richiama dentro l’associazione questi personaggi, perché noi li vogliamo tutti quanti.

Tu sei brava, se ti fai venire la voglia, a richiamarli e a ricompattare l’associazione, ci riesci.

Le parole che Paolini ha pronunciato oggi sono macigni, quindi, per favore, telefoniamo a Paolini, a Schiavone, alla Faroni, a tutti quelli che mancano, perché tu sai benissimo che Schiavone ha un peso, quando ci sono state le votazioni aveva accorpato metà dell’associazione, quindi, questi personaggi non devono alzarsi e andar via, sparire.

Non è bello, quindi, fammi la cortesia, ascoltami e trova il sistema di ricompattare l’associazione, come fa un padre di famiglia che, quando litiga con la moglie e questa va via, le fa una telefonata e le chiede di tornare per cercare di andare avanti.

La risposta della Presidente è la seguente:

BARBARA CITTADINI.

Francesco caro, io apprezzo, sempre, il tuo voler essere un buon padre di famiglia, ma far parte di un'associazione è una libera scelta.

È così come nel matrimonio, rispetto al quale hai fatto un parallelismo, dove ogni giorno si decide di rispettare una scelta, un patto, un progetto di vita, tante cose, e nessuno può costringere le persone che non vogliono a farlo.

Ho registrato con piacere la nota del presidente della Campania, al quale mi legano affetto e stima, ma rilevo, altresì, che non viene in Consiglio da tanto tempo, e questo mi addolora perché non è un modo partecipare attivamente alla vita dell'associazione, così come dovrebbe fare un Presidente.

Stare in un'Associazione è una scelta.

Si può essere d'accordo, si può dissentire, nel rispetto delle regole statutarie e della posizione di chi non la pensa come te, però bisogna partecipare.

Non si può ridurre tutto a delle telefonate.

Personalmente ho fatto tanti tentativi ma ci sono degli atteggiamenti e dei comportamenti ascrivibili a motivazioni più complesse, che conosciamo tutti e che non possono impegnare ogni occasione di confronto associativo che abbiamo, avendo il dovere di affrontare temi e problemi diffusi degli Associati ben più rilevanti.

Ed è significativo che, in tale prospettiva, ACOP abbia deciso di aderire alla proposta di protocollo ENPAM proprio il 28 luglio 2022, cioè il giorno successivo alla prima delle due assemblee nazionali di AIOP ove già si profilava l'orientamento di AIOP a non aderire ad esso, anzi a contestarlo con forza. Ebbene, un associato AIOP che, stando all'interno dell'associazione, manifesti una condotta proattiva in ACOP onde conseguire deliberatamente risultati contrari a quelli auspicati da AIOP, adoperando un'associazione come strumento per dissentire rispetto al "gruppo di maggioranza" dell'altra associazione, potrebbe effettivamente essere considerato come un associato non solo inerte in AIOP ma che scientemente intenda boicottare l'immagine e la capacità di azione di AIOP: il che senza dubbio renderebbe la doppia partecipazione associativa di per sé insopportabile e integrerebbe quei gravi motivi che consentono a un'associazione il gravoso provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 24 c.c. Tuttavia, ad oggi, il tenore del deliberato dell'assemblea nazionale del 12 ottobre 2022, che è alla base di tutte le seguenti delibere del Comitato Esecutivo Centrale, non fa alcun riferimento a questo tipo di azione "sleale".

Invece, nella premessa alla delibera del Comitato Esecutivo del 26 ottobre 2022, qui impugnata e attualmente sospesa “inaudita altera parte”, un riferimento molto sintetico al problema della doppia partecipazione come forma di voluta slealtà associativa comincia ad emergere:

Rilevato che la sottoscrizione del Protocollo ENPAM da parte dell'ACOP, ha interferito con la trattativa in corso tra AIOP ed ENPAM, costituendo anche “pregiudizio negoziale” per il prosieguo della trattativa con ENPAM e ha evidenziato come la linea associativa di ACOP, sul tale delicata e rilevante problematica, si pone in contrasto e conflitto insanabile con quelle espresse dagli Organi Nazionali di AIOP, poiché si pone in palese contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale AIOP del 27 luglio 2022.

Rilevato, altresì, che nel Consiglio Direttivo dell'ACOP sono presenti alcuni Associati AIOP e che parte degli Associati ACOP sono anche Associati di AIOP e che l'adesione a tale Associazione oggi concretamente si pone in evidente contrasto con l'art. 7 comma 2, dello Statuto AIOP; posto che, lo Statuto obbliga gli Associati a conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, impegnandoli, altresì, a non porre in essere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

I due “rilevato” di questa premessa dimostrano che, per un verso, esiste, secondo AIOP, un “pregiudizio” negoziale attribuito ad ACOP e, per altro verso, che la questione sia la presenza di taluni associati AIOP nel Consiglio Direttivo di ACOP: tutto ciò adombra ciò che si diceva sopra, e cioè un'azione mirata di ACOP a mettere in difficoltà le scelte strategiche di AIOP nell'interlocuzione con ENPAM. Ma si tratta di riferimenti assolutamente sintetici e allusivi, che costituiscono la premessa fallace per la conclusione secondo la quale l'adesione in sé ad ACOP viola l'art. 7 dello Statuto in quanto in contrasto con decisioni e direttive di AIOP. Tuttavia, come si è ampiamente argomentato sopra, non è l'adesione ad ACOP a porsi in contrasto con lo Statuto e le deliberazioni associative di AIOP, ma l'adesione al Protocollo ENPAM, come statuito nella delibera del 12 ottobre 2022 che prelude alla delibera del Comitato Esecutivo. Ove AIOP intenda effettivamente snidare condotte sleali che si pongano in contrasto non tanto con lo Statuto quanto con i principi generali che sovrintendono la vita del fenomeno associativo, potrà allora farlo, ma attraverso un percorso motivazionale adeguato, in assenza del quale i deliberati oggi da questo giudice sospesi continuano a suonare come una forma di rivalsa arbitraria di un “partito di maggioranza” con ciò che la CEDU, come si è rilevato, giustamente inquadra come abuso di una posizione di dominio dentro l'associazione.

Da quanto precede, non sussistendo i gravi motivi per la preannunciata espulsione, almeno allo stato delle deliberazioni oggi assunte e del loro tenore letterale, ed essendosi accertato l'interesse dei ricorrenti, in quanto associati anche ACOP, alla sottoscrizione del Protocollo ENPAM avvenuta entro il 31 gennaio 2023, deve concludersi per la perdurante esistenza di gravi motivi onde confermare la sospensione del deliberato del 26 ottobre 2022 e dei deliberati conseguenti ad esso, nella parte in cui pongono ai propri associati la scelta tra il restare associati AIOP ovvero recedere dall'ACOP: tali deliberati, allo stato, non possono avere effetto, salva, naturalmente, la loro sostituzione con più meditate deliberazioni associative conformi allo Statuto e alla legge, anche costituzionale e sovranazionale.

P.Q.M.

Sospende ex art. 23 c.c. la deliberazione del Comitato Esecutivo del 26 ottobre 2022 e di quelle successive e conseguenti, ivi compresa quella del 9 novembre 2022, con le annesse note del 27 ottobre 2022, dell'11 novembre 2022 e del 28 novembre 2022.

Spese al merito.

Napoli, il 15 febbraio 2023

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese